



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 104 *in data 02 novembre 2011*

OGGETTO:

TAR Puglia-Bari – Ricorso giurisdizionale ad istanza del Sig. Mancini Giovanni c/ il Comune di Molfetta per l'annullamento, previa sospensiva, del permesso a costruire. n. 1427/2009 rilasciato alla Sig.ra Iacono Quarantino Maria Anna – Resistenza in giudizio – Nomina avvocato difensore.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di C.C. n. 31 del 04 luglio 2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011*
- *della delibera di G.C. n. 173 del 02 novembre 2011 di approvazione del PEG 2011.*

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **11 novembre 2011** al **26 novembre 2011**.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 23.09.2011 è stato notificato a questo Ente il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari dal Sig. Mancini Giovanni c/ il Comune di Molfetta, per l'annullamento, previa sospensiva, del permesso a costruire n. 1427/2009 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia e Territorio, rilasciato alla Sig.ra Iacono Quarantino Maria Anna, nonché di ogni altro atto presupposto a quelli impugnati in via principale ed in particolare del parere favorevole espresso con nota in data 20.02.2008 dal prefato Dirigente;
- il permesso in questione era all'interno della pratica edilizia n. 4115/2008 per l'intervento di realizzazione di un fabbricato da adibire in parte ad uso residenziale ed in parte ed annesso alla residenza per uso agricolo in zona omogenea E del vigente strumento urbanistico generale;
- è richiesta, altresì, la condanna in solido del Comune di Molfetta e della Sig.ra Iacono Quarantino al risarcimento dei danni patrimoniali e non (quantificati in € 60.000,00), subiti dal ricorrente.

Ritenuto di costituirsi e resistere in giudizio, opponendo al ricorso in oggetto l'inopinabilità dei criteri adottati dalla P.A., risultando il ricorso de quo destituito di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Mancini Giovanni, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia
F.to

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Domenico Coltella, con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dal Sig. Mancini Giovanni, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Domenico Colella, con studio in Bari, alla Via Quintino Sella n. 120.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri
F.to